

Regolamento del Corpo pompieri Pizzo di Claro

I DEFINIZIONE

Articolo 1

Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI) del 5 febbraio 1996 è istituito un Corpo pompieri di montagna denominato Corpo pompieri Pizzo di Claro (in seguito CPPC).

Il CPPC è un corpo pompieri di categoria C di montagna ai sensi del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito RLLI) del 7 aprile 1998.

Per la ripartizione degli oneri finanziari relativi e per la gestione del CPPC il Municipio di Claro stipula una convenzione con i comuni di Arbedo-Castione e Lumino.

Le spese che in virtù dei regolamenti e delle convenzioni vigenti non sono assunte dai dipartimenti cantonali competenti, sono carico dei comuni convenzionati.

II COMPITI

Articolo 2

I pompieri di montagna prestano la loro opera per la prevenzione e la lotta contro incendi di boschi e pascoli e per ogni altra attività prevista dalla LLI o dal RLLI e dal presente regolamento.

III COMPENSORIO DI INTERVENTO

Articolo 3

Il comprensorio d'intervento del CPPC è primariamente quello dei comuni convenzionati.

In caso di necessità possono essere chiamati ad intervenire al di fuori di esso.

IV COMPOSIZIONE

Articolo 4

Il CPPC si compone di:

- 1 comandante con il grado di aiutante sottufficiale
- 1 vicecomandante con il grado di sergente maggiore
- 2-4 capisquadra con il grado di caporale
- 1-2 responsabili del materiale con il grado di appuntato

militi sino a 32 unità.

V VIGILANZA

Articolo 5

E' istituita una commissione intercomunale, formata dai rispettivi capi-dicastero con il compito di vigilare sul buon funzionamento del Corpo e per cercare le soluzioni ai problemi che dovessero presentarsi. Essa è presieduta dal capo-dicastero del Comune di Claro.

Il Comandante del Corpo pompieri è membro di diritto della Commissione di vigilanza.

VI COMANDO

Articolo 6

Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi e, per quanto di sua competenza, della direzione delle operazioni di intervento

Conformemente a quanto previsto dalla Convenzione intercomunale, il Comandante presenta al Municipio un rapporto sull'attività svolta dal Corpo, sulla situazione tecnico-organizzativa e sulla situazione finanziaria.

VII AMMISSIONI

Articolo 7

La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio di Claro, su proposta del Comandante. Esse sono subordinate alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

Di regola possono far parte del CPPC le persone di ambo i sessi domiciliate nei comuni convenzionati.

Nel Corpo sono ammesse persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, dichiarate idonee dal medico di fiducia designato dal dipartimento cantonale competente.

L'età massima per appartenere al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

VIII DIMISSIONI

Articolo 8

Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per scritto, con un preavviso di almeno 6 mesi al Municipio per il tramite del Comandante.

Chi è assente dal comune di domicilio per un periodo superiore a i 6 mesi è ritenuto dimissionario. Sono riservati casi particolari (servizio militare, perfezionamento professionale, studi, ecc). In questi casi decide il Municipio di Claro, sentito il Comandante.

E' pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate non presta alcun servizio durante un periodo di 6 mesi. I membri del Corpo sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età.

IX MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO

Articolo 9

I comuni Convenzionati mettono a disposizione del Corpo pompieri spazi idonei per tenervi il vestiario ed il materiale in dotazione.

Articolo 10

I Comuni di Claro e Lumino e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.

Articolo 11

Il materiale e gli attrezzi devono sempre essere in stato di prontezza.

Articolo 12

La loro manutenzione è curata dai responsabili designati dal Comandante.

Articolo 13

Ogni milite è responsabile della custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in suo possesso. Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese del milite.

E' proibito l'uso degli effetti personali e degli attrezzi fuori dal servizio.

Annualmente il comandante farà eseguire un controllo dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento.

X ISTRUZIONE

Articolo 14

Ogni anno si dovranno svolgere le esercitazioni pratiche secondo le direttive del dipartimento cantonale competente.

La partecipazione alle esercitazioni è obbligatoria per tutti i militi.

Articolo 15

I militi sono istruiti secondo i regolamenti emanati dalla Federazione svizzera dei pompieri e dalla Federazione Cantonale ticinese dei corpi pompieri.

XI RETRIBUZIONI

Articolo 16

Le prestazioni del CPPC per interventi di lotta contro gli incendi, come pure per la partecipazione ai corsi cantonali sono a carico del dipartimento cantonale competente secondo il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Le indennità per la partecipazione alle esercitazioni obbligatorie, sono a carico dei comuni convenzionati.

Articolo 17

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi ne fa richiesta.

Articolo 18

Retribuzione ai militi

Indennità annua fissa

Comandante:	Fr.	1'000.00
Vicecomandante:	Fr.	600.00
Responsabile materiale:	Fr.	400.00
Responsabile materiale	Fr.	400.00

Indennità per l'istruzione obbligatoria

Indistintamente: 100.00 franchi per ogni esercitazione di almeno mezza giornata.

XII ASSENZE INGIUSTIFICATE

Articolo 19

Dall'indennità annuale saranno dedotti 50.00 franchi per ogni assenza non giustificata dalle esercitazioni previste dal piano annuale d'istruzione.

XIII ASSICURAZIONI

Articolo 20

Compatibilmente con le coperture per le malattie e gli infortuni professionali e non professionali e della Cassa svizzera di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri, tutti i militi sono assicurati da parte del dipartimento cantonale competente per: gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio comandato, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi del corpo e per l'assistenza giuridica.

E' in ogni caso riservato il diritto di regresso in caso di colpa grave.

Il Municipio di Claro provvede alle coperture necessarie per i militi senza attività lavorativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Il presente regolamento, è stato approvato dai Municipi dei comuni convenzionati e ratificato dai Consigli comunali di Arbedo-Castione, Claro e Lumino ed entra in vigore il 1° gennaio 2006, riservata la ratifica Dipartimento delle Istituzioni.